



COMUNE DI CAREZZANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Municipio n.1
15051 Carezzano (AL)
Telefono: 0131839901
Email: info@comune.carezzano.al.it
Pec: protocollo@pec.comune.carezzano.al.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9

Data 28/08/2025

OGGETTO: Istituzione del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente.

L'anno duemilaventicinque il giorno 28 del mese di agosto alle ore 11:00 nella residenza comunale, in apposita sala e in via telematica , regolarmente convocati, si è riunita in all'appello nominale risultano i Signori componenti della Giunta Comunale:

N.	Cognome e Nome		Presenti/Assenti
1	GUERNIER FRANCO	Sindaco	Presente
2	BELLO ANNA MARIA	Vicesindaco	Presente
3	ROMANI ELISA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. Franco Guernier nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. PAGANO SALVATORE collegato in videoconferenza ai sensi della disciplina adottata con deliberazione GM. 2 del 02/07/2022 il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il GUERNIER FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Regolarità tecnica Favorevole	Regolarità Contabile Favorevole
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Serv. Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31.12.2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- **Comma 636.** *I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- **Comma 637.** *I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- **Comma 638.** *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

RICORDATO che:

- Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- L’art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano in tervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest’ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si appliano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- L’art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dell’adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età

dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- Per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dall'L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- Le Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 al pagamento di un contributo amministrativo pari ad € 600,00 per ciascun atto e richiedente;
- Le Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale con indicazione di data certa al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 50,00 per ciascun atto e richiedente;
- La Ricerca e rilascio atto con indicazione del solo periodo al pagamento di un contributo amministrativo pari ad € 100,00 per ciascun atto e richiedente;

RITENUTO altresì opportuno uniformare le modalità di richiesta a mezzo mail o PEC;

DATO ATTO che

- Il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- Il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (Legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità di cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- Il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- Il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- Il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finae, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- I menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- I predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- Non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- I contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

STABILITO pertanto che:

- I contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o bonifico bancario, e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- Non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

VISTE:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/12/2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027
- La delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21/09/2024 che ha approvato il DUP 2025/2027

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

AQUISITI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- Di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e ricerca/rilascio atti con indicazione del solo periodo, come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale con indicazione di data certa – per ciascun atto	€ 50,00
Ricerca e rilascio atto con indicazione del solo periodo	€ 100,00

- Che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA o bonifico bancario;
- Di dare atto che la ricerca non avrà luogo e il contributo non sarà dovuto qualora la domanda pervenga in forma incompleta o non presenti al suo interno i seguenti dati relativi al soggetto per il quale si chiede la ricerca:
 - nome e cognome
 - paternità e maternità
 - anno di nascita;

- Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive richieste
- Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
 - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato sulla base della media di richieste degli ultimi 3 anni e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;

di dichiarare le presente, con separata ed unanime votazione nelle forme e nei modi di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Redatto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Guernier Franco

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12.05.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 12.05.2025 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all' art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Li, 28/08/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore